

Scheda Prodotto
Garanzia Valfidi presidiata dal Fondo Rischi ex art. 1, comma 54 Legge 147/2013
Fondo Rischi MISE

- Tipologia:** Garanzia consortile di Valfidi a valere sul patrimonio del confidi ai sensi della convenzione vigente con ogni Istituto di Credito e presidiata dal Fondo Rischi costituito con risorse derivanti dall'art. 1, comma 54 della Legge n. 147/2013.
- Beneficiari:** PMI ai sensi di quanto stabilito nell'allegato 1al regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 aprile 2014 (quindi Professionisti. Microimprese e PMI) operanti in tutti i settori di attività economica che non risultino in liquidazione, o sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o non presentino le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente per l'apertura di una tale procedura.
- Interventi ammissibili:** Nuove operazioni di finanziamento chirografario e/o di linee di fido con durata determinata (scadenzate); per gli affidamenti presidiati dal Fondo Rischi ex art. 1, comma 54 Legge 147/2013 non può essere acquisita la controgaranzia di cui alla Legge 662/96.
- Forma tecnica e durata degli affidamenti garantiti:** Tutte le linee di fido di breve termine con durata definita (scadenzate) e tutte le tipologie di finanziamenti previsti dalle singole convenzioni vigenti.
- Importi affidamento:** Entro i limiti previsti dalla normativa vigente di Valfidi e dalle convenzioni in essere con gli istituti Finanziatori.
- Percentuali di garanzia:** di norma 50% con un massimo dell'80%.
- Documentazione richiesta:** Oltre alla consueta documentazione richiesta per l'istruttoria di una garanzia è necessario ottenere autodichiarazione degli aiuti de minimis ottenuti negli ultimi 3 esercizi finanziari compreso quello in corso.
- Istruttoria delle pratiche:** Valfidi segue il proprio iter istruttorio previsto dalle regole vigenti nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste, procedendo altresì con il caricamento della posizione sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) ed ottenendo il codice identificativo (COR) da indicare sul certificato di garanzia.

- Caratteristiche:** Garanzia a prima richiesta presidiata dal fondo rischi costituito con le risorse derivanti dall'art. 1, comma 54 l. 147/2013; la stessa garanzia è concessa a valere anche sul Patrimonio di Valfidi che interverrà, in caso di incapienza del Fondo con Fondi Propri a coprire completamente la posizione escussa.
- Moltiplicatore:** Il moltiplicatore minimo ai sensi del D.M. 3 gennaio 2017cje regola il Fondo Rischi Mise è pari a 1 a 4.
- Condizioni Valfidi:** In ottemperanza alla normativa che istituisce e disciplina la gestione dei Fondi derivanti dall'art. 1, comma 54 l. 147/2013, il premio di garanzia (commissionale) che l'impresa paga è determinato prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi, di istruttoria e di gestione della garanzia (premio agevolato di garanzia); pertanto Valfidi recupererà unicamente le commissioni di istruttoria e di gestione mentre le commissioni di rischio sono **azzerate**. Le condizioni sono riportate nello specifico foglio informativo denominato *Crediti di firma e garanzia consortile a valere sui Fondi Legge 147/2013, art. 1 comma 54 (Fondi MISE)*.
- Agevolazione de minimis** Il rilascio della garanzia a valere sul Fondo Ex art. 1, comma 54 della Legge 147/2013 determina una agevolazione ai sensi del Regolamento de minimis rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul Fondo rischi specifico e il premio di garanzia versato dal beneficiario finale. L'agevolazione de minimis sarà caricata nel registro RNA; la garanzia a valere sul Fondo ex art. 1 comma 54 della Legge 147/2013 potrà essere concessa nell'ambito delle disponibilità del plafond de minimis dell'impresa.
- Scadenza prodotto:** Il fondo può essere utilizzato in modo rotativo e quindi reintegrarsi al rientro delle esposizioni sulle garanzie rilasciate. Il prodotto pertanto scadrà ad esaurimento delle disponibilità del Fondo e comunque non oltre il 31/12/2025.
- Rimando:** Per tutto quanto concerne la gestione operativa del prodotto (modalità di istruttoria delle pratiche, di comunicazione degli stati, di escussione ecc.) si fa rimando a quanto previsto dalla convenzione in essere con ogni Istituto di Credito in quanto applicabile.